

determina in nove articoli: essi si possono dividere in una parte, dirò così, organatrice della pubblica istruzione, ed in parte che presiede al metodo dell'insegnamento, parte scientifica.

Io veggio ancora che la legge dà facoltà al Governo di poter chiamare tra i membri del Consiglio quelle capacità che crederà utili per avere quei lumi di cui crederà potersi giovare.

Ora, se noi abbiamo già una legge che dà facoltà al ministro di potervi chiamare per casi speciali quelle capacità che crede utili, non trovo perchè si debba venir qui a consacrare questo cumulo, cioè che un consigliere della pubblica istruzione possa nel tempo stesso cumulare altri uffici.

Io credo per altro che tra i membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione siano da potersi annoverare i professori, poichè, essendo dediti all'insegnamento, possono apportare dei lumi nell'organamento generale degli studi e nell'andamento della pubblica istruzione.

Per conseguenza io acconsentirei al cumulo solamente degli impieghi di solo professore e di membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Quindi farei la seguente proposta: sopprimerei l'articolo 4 ed introdurrei la disposizione in esso contenuta in un paragrafo 3° all'articolo 5, il quale dicesse: *la qualità di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione.*

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

MAZZA, relatore. La Commissione non può ammettere l'emendamento proposto dal deputato Lazzaro.

Quanto essa è stata severa nel combattere il principio della cumulazione, per quanto è possibile, altrettanto si volle dimostrare temperata riguardo alle eccezioni che si doveano necessariamente introdurre al principio medesimo.

Una di queste eccezioni, che la Camera ha già ammessa, è quella del possibile cumulo di due impieghi di pubblico insegnante. A tale riguardo debbo notare come il disegno di legge che è sottoposto alla Camera abbia introdotto una disposizione assai più rigorosa di quella che fosse stabilita dalla legge del 1851, che pure ha fatto buona prova per dodici anni.

Questa legge del 1851, nell'ammettere la stessa eccezione rispetto al cumulo per gli impieghi di pubblico insegnante, scriveva all'articolo 2:

« Qualunque impiego non riunito ad altro per legge, e non retribuito di oltre 8,000 lire, potrà essere cumulato con un impiego d'istruzione pubblica. »

E poi in un altro alinea:

« I membri del corpo insegnante possono tuttavia cumulare due altri impieghi, purchè dipendenti dall'istruzione pubblica. »

Vede pertanto la Camera come la legge del 1851, che noi seguiamo in generale votando la presente proposta, permettesse il cumulo prima di due impieghi d'istruzione pubblica con un impiego eziandio estraneo, poi il cumulo di tre impieghi di pubblico insegnamento.

La nuova legge, per contro, non ammette che il cumulo di due impieghi di pubblico insegnante, il che porta una notevole restrizione alla legge del 1851.

Ma l'onorevole Lazzaro dice: voi potete anche unire con l'eccezione di cui trattasi perfino tre impieghi; poichè, se l'insegnante abbia, a cagion d'esempio, la direzione di stabilimenti scientifici o letterari annessi all'insegnamento di cui è incaricato, e nel medesimo tempo la qualità di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione, noi avremo

veramente tre impieghi riuniti, quantunque l'articolo 2 della legge non ammetta che la possibile cumulazione di due soli.

In primo luogo io fo notare all'onorevole Lazzaro che per quanto riguarda questa legge, cioè per quanto spetta al cumulo delle cariche, io non potrei così facilmente ammettere come un vero e proprio impiego quello di membro del superiore Consiglio d'istruzione pubblica.

Ho detto rispetto a questa legge, poichè, per esempio, non ignoro che nella legge elettorale è considerato, ed è meritamente considerato, come un impiego. Ma rispetto ai cumuli, siccome in quella carica avvi discontinuità di funzioni, siccome vi sono membri del Consiglio superiore i quali non ricevono veruno stipendio, perciò, quanto ai cumuli, ripeto, io credo che sia esatto quanto è stabilito nell'articolo, che cioè la qualità di membro del superiore Consiglio di pubblica istruzione non debba considerarsi come nuovo impiego.

Ma, ad ogni modo, ammettendo pure che in questo caso vi fosse la riunione di tre impieghi, sarebbe sempre vero il principio che la cumulazione, in generale, è ammessa soltanto per due impieghi, e non ci sarebbe, contro la regola, che il caso rarissimo e affatto speciale in cui si riunisse la triplice funzione d'insegnante, di direttore di un pubblico stabilimento e di membro del Consiglio superiore; ma da un caso eccezionale, che può raramente avvenire, alla regola, ci corre un immenso divario.

Prima di finire, debbo ancora fare qualche avvertenza riguardo ad una concessione che l'onorevole Lazzaro farebbe introducendo all'articolo 5, come paragrafo 3, il seguente, che, cioè, rispetto ai membri del corpo insegnante o sanitario non sarà considerata come nuovo impiego la qualità di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione. Questa, in verità, non sarebbe una grave concessione, perchè all'articolo 4, non solamente rispetto ai membri del corpo insegnante, ma rispetto a tutti gli altri impiegati, la qualità di membro del Consiglio superiore d'istruzione non è considerata come nuovo impiego.

La ragione che ha indotto la Commissione a proporre la differenza di cui trattasi è questa, che, cioè, l'ufficio di membro del Consiglio superiore d'istruzione non è così strettamente tecnico, che non vi possano concorrere eziandio le capacità più notevoli appartenenti a qualunque ramo d'amministrazione.

Da questi Consigli, onde irraggiano, per così esprimermi, i lumi dell'istruzione sopra tutto il paese, la Commissione non ha voluto escludere le più notevoli capacità che per avventura si trovassero in qualunque parte dell'amministrazione.

Ecco il perchè la Commissione ha stabilito, in modo assoluto per tutti, che non sarà considerata come nuovo impiego la qualità di membro del Consiglio di pubblica istruzione.

Se invece ammettessimo l'eccezione dell'onorevole Lazzaro, impediremmo che si potessero cumulare le funzioni di membro del Consiglio superiore d'istruzione con quelle, per esempio, di magistrato, quand'anche questa qualità di magistrato appartenesse ad un uomo considerato generalmente come superiore nella propria scienza, e quindi attissimo ad illustrare delle sue pratiche e tecniche cognizioni il Consiglio medesimo.

Havvi ancora un altro inconveniente nella proposta dell'onorevole Lazzaro, ed è che urta contro il principio stesso dal quale egli è partito. Infatti egli dice, colla sua proposta, che rispetto ai membri del corpo insegnante non sarà considerata come nuovo impiego la qualità di membro del Con-